



COMUNE DI VICENZA

CORSO A. PALLADIO, 98 - 36100 VICENZA

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 53 del 29/09/2022.

Adunanza di Prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: BILANCIO - BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO COMUNE DI VICENZA DELL'ANNO 2021

L'anno duemilaventidue addì 29 del mese di Settembre alle ore 16:35, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avviso del 23 Settembre 2022 (P.G.N. 151035).

Alla trattazione della deliberazione in oggetto risultano:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
RUCCO FRANCESCO	P		MARCHETTI ALESSANDRO	P	
BAGGIO GIOIA	P		MAROBIN ALESSANDRA		A
BALBI CRISTINA	P		MATTIELLO FRANCA	P	
BARBIERI PATRIZIA	P		NACLERIO NICOLO'	P	
BERENGO ANDREA		A	NICOLAI LEONARDO	P	
CASAROTTO VALTER	P		PELLIZZARI ANDREA	P	
CATTANEO ROBERTO		A	PRANOVI EVA	P	
CIAMBETTI ROBERTO	P		PUPILLO SANDRO	P	
COLOMBARA RAFFAELE	P		REGINATO MATTEO	P	
DALLA NEGRA MICHELE	P		ROLANDO GIOVANNI BATTISTA	P	
DALLA ROSA OTELLO	P		SALA ISABELLA	P	
D'AMORE ROBERTO	P		SELMO GIOVANNI	P	
DANCHIELLI IVAN	P		SOPRANA CATERINA	P	
DE MARZO LEONARDO	P		SORRENTINO VALERIO	P	
GIANELLO GIORGIO	P		SPILLER CRISTIANO	P	
LOLLI ALESSANDRA	P		TOSETTO ENNIO	P	
MALTAURO JACOPO	P				

Presenti: 30 - Assenti: 3

Presiede: il Presidente del Consiglio comunale, avv. Valerio Sorrentino.

Partecipa: Il Segretario generale, dott.ssa Stefania Di Cindio.

Sono designati a fungere da **scrutatori**, per la seduta odierna, i consiglieri sigg.: Casarotto Valter, Colombara Raffaele, Reginato Matteo.

Alla trattazione dell'argomento sono presenti i seguenti **assessori**: Siotto Simona, Zocca Marco.

L'assessore Giovine Silvio è assente giustificato.

Durante la trattazione dell'oggetto escono i cons. Balbi, Ciambetti, Marchetti, Nicolai, Pupillo, Sala, Selmo e Tosetto. (presenti 22)

Rientrano gli assessori Celebron Matteo e Tolio Cristina.

Prima della votazione dell'immediata eseguibilità del provvedimento escono i cons. Colombara, Dalla Rosa, Rolando e Spiller. (presenti 18)

Il Presidente dà la parola all'Assessore Zocca che illustra proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore Zocca,

PREMESSO:

- che il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, introduce negli enti locali l'obbligo di adozione di sistemi contabili e di schemi di bilancio uniformi con quelli delle altre Pubbliche Amministrazioni;
- che con DPCM del 28/12/2011 il Comune di Vicenza è stato inserito nella sperimentazione della nuova contabilità di tutte le Pubbliche Amministrazioni redatta su principi, bilanci e piano dei conti uniformi. La sperimentazione si è svolta negli anni 2012-2013 e 2014, e poi dal 2015 la nuova contabilità è stata adottata da tutti gli enti locali;
- che con Delibera di Giunta comunale n. 377/86489 del 21 dicembre 2011 "Adesione alla sperimentazione della nuova contabilità di cassa di cui all'art. 36 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118" il Comune di Vicenza si è avvalso della facoltà di attuare dall'anno 2013 la sperimentazione della contabilità economico-patrimoniale, del piano integrato dei conti e del bilancio consolidato e i relativi principi contabili, ai sensi dell'art. 2, c. 4, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e, pertanto, il bilancio consolidato è stato approvato per la prima volta nell'anno 2014 a valere sull'esercizio 2013;
- che le amministrazioni pubbliche adottano comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati;
- che l'art. 233 bis del Tuel, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, al comma 2 dispone che il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
- che il punto 1 del "Principio contabile applicato del bilancio consolidato" - Allegato 4/4 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118 e successive modificazioni, prevede che il bilancio consolidato del Gruppo di un'Amministrazione pubblica è approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, sulla base dei bilanci approvati dagli enti e società facenti parte dell'area di consolidamento;
- che il bilancio consolidato ha finalità prettamente conoscitive, così come la contabilità economico-patrimoniale sulla quale si costruisce, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Tuel ed ha lo scopo di offrire, sotto il profilo contabile, una visione d'insieme delle attività e dei servizi pubblici erogati dall'ente locale nel territorio di competenza, così come indicato nell'allegato 4/4 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

- che il punto 2 del “Principio contabile applicato del bilancio consolidato” - Allegato 4/4 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118 e successive modificazioni, prevede che venga definito il “gruppo amministrazione pubblica” comprendente gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un’amministrazione pubblica. La definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di controllo di “diritto”, di “fatto” e “contrattuale”, anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione. Di conseguenza, secondo la legge, **costituiscono componenti del “gruppo amministrazione pubblica”**:

“1) gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall’articolo 1 comma 2, lettera b) del decreto d.lgs.118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo.

Rientrano all’interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

2) gli enti strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

2.1) gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall’art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda;

b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda;

c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda;

d) ha l’obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L’influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell’altro contraente (ad esempio l’imposizione della tariffa minima, l’obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l’attività prevalentemente nei confronti dell’ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante. L’attività si definisce prevalente se l’ente controllato abbia conseguito nell’anno precedente ricavi e proventi riconducibili all’amministrazione pubblica capogruppo superiori all’80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2) *gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2 del decreto d.lgs.118/2011 costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.*

3) *le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;*

3.1) *le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:*

a) *ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante sull'assemblea ordinaria;*

b) *ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.*

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

3.2) *le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019 con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.”*

– che il successivo punto 3 del “Principio contabile applicato del bilancio consolidato” - Allegato 4/4 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118 stabilisce i criteri di individuazione dell'area di consolidamento prevedendo che **fanno parte dell'area di consolidamento** le partecipazioni in società, organismi ed enti controllati, nonché in enti partecipati, **purché non siano irrilevanti** ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

VISTI:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 16 dicembre 2021 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024, e successive variazioni;
- il Rendiconto della gestione dell'anno 2021 con tutti i documenti e gli allegati relativi, reso ai sensi del D.Lgs. 118/2011, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 24 del 11/04/2022;
- il Bilancio Consolidato 2021 del Gruppo AGSM-AIM riclassificato da AGSM-AIM secondo i principi contabili nazionali emanati dall'Oic sulla base dei dati contenuti nella Relazione finanziaria annuale 2021 del Gruppo AGSM-AIM approvata nell'assemblea del 9 giugno 2022 con la relazione della società di revisione BDO Italia Spa rilasciata il 20 maggio 2022 e la relazione del Collegio sindacale rilasciata il 20 maggio 2022;
- i Bilanci dell'anno 2021 pervenuti da AGSM-AIM Spa, Valore Città AMCPS Srl, Viacqua Spa e Svt Srl e dalle altre società partecipate dal Comune di Vicenza, agli atti della Ragioneria comunale;
- la Relazione sulla Gestione 2021 e Nota Integrativa, di cui al punto 5 del "Principio contabile applicato del Bilancio Consolidato" - Allegato 4/4 al D.Lgs. 23/6/11, n. 118 e successive modificazioni;
- la Relazione dei Revisori sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis e sullo schema di Bilancio Consolidato, resa ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera d-bis), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in data 19/9/2022;
- il Bilancio Consolidato del Gruppo Comune di Vicenza dell'anno 2018 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41/142810 del 10/9/2019;
- il Bilancio Consolidato del Gruppo Comune di Vicenza dell'anno 2019 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 19/11/2020;
 - il Bilancio Consolidato del Gruppo Comune di Vicenza dell'anno 2020 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 23/9/2021;
 - il Tuel, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 23/6/11, n. 118;
- il DPCM 28/12/2011, il DM 4/8/16, il DM 30/3/16 e il DM 1/12/15, relativi alla modifica dei principi contabili;
- il Regolamento del Consiglio comunale, approvato con delibera consiliare n. 3/2563 del 10/1/2013 e successive modificazioni;
- lo Statuto del Comune di Vicenza;
 - il Regolamento di contabilità, approvato con delibera consiliare n. 11/13015 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

- il Regolamento in materia di controlli interni, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 12/13034 del 14 febbraio 2013 e successive modificazioni;
- la Relazione di fine mandato del Sindaco, Amministrazione 2013/2018, ai sensi art. 4, D.Lgs. 6/9/11 n. 149 e successive modificazioni, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 37/47217 del 27/03/2018;
- la Relazione di Inizio Mandato, ai sensi art. 4-bis, D.Lgs. 6/9/11, n. 149 e successive modificazioni. Sindaco Francesco Rucco, proclamazione 13/06/2018”, approvata con delibera di Giunta comunale n. 134/133699 del 12/9/2018;
- delibera di Consiglio comunale n.89 del 15/12/2021 “AZIENDE PARTECIPATE – Razionalizzazione periodica delle partecipazioni del Comune di Vicenza. Art. 20, D.Lgs. 19/8/2016, n. 175 ”;
- la delibera di Giunta comunale n. 267 del 29/12/2021 “AZIENDE PARTECIPATE – Controlli infrannuali sulle aziende partecipate del Comune di Vicenza – Anno 2021”;

Visto l’allegato parere espresso dalla Commissione consiliare permanente “Affari Istituzionali, finanze e partecipate” nella seduta del 26 Settembre 2022;

Visti gli allegati pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi interessati, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

A seguito discussione (interventuti i cons. Marchetti e Dalla Rosa);

Proceduto alla votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico della proposta in oggetto, con il seguente esito:

Presenti	22	
Astenuti	6	Barbieri, Colombara, Dalla Rosa, Lolli, Rolando, Spiller
Votanti	16	
Favorevoli	16	Baggio, Casarotto, Dalla Negra, D’Amore, Danchielli, De Marzo, Gianello, Maltauro, Mattiello, Naclerio, Pellizzari, Pranovi, Reginato, Rucco, Soprana, Sorrentino
Contrari	/	

D E L I B E R A

1) di approvare il bilancio consolidato dell’esercizio 2021 del Comune di Vicenza ai sensi e nelle finalità previste dal Tuel D.Lgs. 267/2000 e del D.Lgs. 118/2011, **allegato A** alla presente deliberazione, per farne parte sostanziale ed integrante, comprendente:

- a) il conto economico consolidato;

b) lo stato patrimoniale consolidato;

2) di dare atto che al bilancio consolidato sono allegati:

- la Relazione sulla Gestione 2021 e nota Integrativa redatta sulla base dei bilanci trasmessi dalle società e dagli altri organismi facenti parte l'area di consolidamento, così come previsto dalla legge (*allegato B*);
- la Relazione dei Revisori resa ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera d-bis), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in data 19/9/2022 (*allegato C*);
- la tabella con i collegamenti internet ai bilanci degli enti partecipati (*allegato D*).

Con separata **votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico**, di seguito riportata, la presente deliberazione è **dichiarata immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, attesa l'urgenza di dare attuazione agli obblighi di legge nei tempi previsti dalla normativa vigente:

Presenti	18	
Astenuti	/	
Votanti	18	
Favorevoli	17	Baggio, Barbieri, Casarotto, Dalla Negra, D'Amore, Danchielli, De Marzo, Gianello, Maltauro, Mattiello, Naclerio, Pellizzari, Pranovi, Reginato, Rucco, Soprana, Sorrentino
Contrari	1	Lolli

**OGGETTO: BILANCIO - BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO COMUNE DI
VICENZA DELL'ANNO 2021**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Del Consiglio Comunale

avv. Valerio Sorrentino

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Generale

dott.ssa Stefania Di Cindio

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



CITTA' DI VICENZA

PROVINCIA DI VICENZA

OGGETTO: BILANCIO - BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO COMUNE DI VICENZA DELL'ANNO 2021

PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, COSI' COME MODIFICATO DALL'ART. 3 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012 N. 174

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME

il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione: **PARERE FAVOREVOLE**

NOTE:

Vicenza, li 20/09/2022

Il Dirigente

BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



CITTA' DI VICENZA

PROVINCIA DI VICENZA

OGGETTO: BILANCIO - BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO COMUNE DI VICENZA DELL'ANNO 2021

Ufficio Proponente: RAGIONERIA - BILANCIO, CONTABILITA' CONSOLIDATA E CDG

PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, COSI' COME MODIFICATO DALL'ART. 3 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012 N. 174

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli articoli 49, comma 1, 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME

il seguente parere in ordine alla regolarità contabile, della presente proposta di deliberazione:
PARERE FAVOREVOLE

ANNOTAZIONI:

Vicenza, li 20/09/2022

Il Dirigente
SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)